

Lavoro. Circolare del ministero sulla possibilità di rendere stabili le collaborazioni fittizie entro il 30 settembre

Co.co.co., rilancio sui call center

Criteri più rigidi sulle prestazioni «out bound»: spazio alla regolarizzazione

Maria Rosa Gheido

Secondo tempo nella partita per la regolarizzazione delle collaborazioni, con o senza modalità a progetto, anche nei call center. Il ministero del Lavoro, infatti, ricorda che si può configurare una collaborazione fittizia per l'attività out bound, quando è l'operatore ad attivarsi nelle chiamate (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 febbraio). Si può infatti escludere la natura di lavoro a progetto in presenza anche di un solo elemento, fra cui la mancata identificazione di una campagna promozionale; lo svolgimento di attività promiscua con chiamate in entrata e in uscita; l'orario e le modalità delle chiamate predeterminate dal committente; la postazione che non consente al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento la prestazione.

È la circolare 8 del ministero del Lavoro, diffusa ieri (si veda il testo qui sotto), a porre l'ac-

cento sulla possibilità della stabilizzazione per le collaborazioni elusive e a richiamare l'attenzione sui collaboratori "out-bound". La procedura di regolarizzazione, scaduta il 30 aprile 2007, ha interessato quasi esclusivamente i call-center, soprattutto per le attività in bound,

per le quali la circolare 17/2007 aveva escluso si potesse ravvisare autonomia da parte degli operatori.

Secondo la circolare 8/2008, per accedere alla nuova regolarizzazione in contratti di lavoro subordinato occorre che i rap-

porti di collaborazione siano in essere al momento della presentazione della domanda e non siano già stati ricondotti a una tipologia contrattuale di natura subordinata, in seguito a provvedimenti ispettivi o giudiziali.

La legge 31/08, di conversione del decreto legge 248/07, ha riaperto i termini per la procedura di "stabilizzazione" fissando al 30 settembre il termine entro il quale i committenti di lavoro potranno pre-

sentare all'Inps l'istanza accompagnata dall'accordo sindacale, dagli atti di conciliazione individuale, dal contributo straordinario integrativo. La procedura di regolarizzazione offre una via d'uscita alle aziende con collaboratori fittizi, mentre dal ministero del Lavoro - circolare 4/08 - si prospetta un giro di vite sui controlli.

Il committente che intende procedere alla stabilizzazione è tenuto al versamento, in unica

soluzione, o di almeno un terzo del contributo straordinario, pari al 50% della quota di contribuzione a carico del committente per i periodi di svolgimento dei contratti oggetto della stabilizzazione, fermo restando che solo il pagamento integrale di quanto dovuto ha l'effetto di estinguere le sanzioni di natura penale, amministrativa o civile conseguenti alle omissioni contributive.

Sono gli accordi sindacali a individuare i destinatari della "trasformazione", le tipologie contrattuali di natura subordinata alle quali è possibile fare ricorso e che, ferma restando la durata minima di 24 mesi, potranno essere:

- contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- contratti part-time a tempo indeterminato con orario superiore a 25 ore settimanali;
- contratti a termine;
- contratti di apprendistato.

È escluso il contratto di inserimento lavorativo che non può superare i 18 mesi di durata.

L'accordo sindacale deve interessare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni che sono state contestate in sede di accertamento ispettivo. Contrariamente alla procedura di regolarizzazione dei lavoratori "in nero", per regolarizzare le collaborazioni le conciliazioni sono elemento essenziale e devono essere depositate presso l'Inps insieme con il contratto di lavoro subordinato stipulato con ciascun lavoratore interessato.

Nei confronti dei lavoratori

"stabilizzati" la procedura preclude qualsiasi accertamento di natura fiscale e contributiva per i periodi di lavoro pregressi, fermo restando il potere di accertamento degli ispettori per materie diverse, quali il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui posti di lavoro.

In due tempi

Stabilizzazione estesa

■ Strategia in due tempi sul lavoro precario. Da un lato, il decreto milleproroghe ha riaperto i termini della stabilizzazione, decisa dalla Finanziaria 2007, ma slittata al 30 settembre. Con la circolare 8 di ieri, il ministero del Lavoro ha messo l'accento sulla stabilizzazione dei collaboratori out-bound

Più controlli

■ Dall'altro, con la circolare 4 del 29 gennaio, il ministero del Lavoro ha impresso una stretta sul lavoro a progetto: tra l'altro, il ministero ha chiarito che il progetto va specificato e non può coincidere totalmente con l'attività dell'azienda

LE MODALITÀ

La stabilizzazione preclude contestazioni sul passato. Quanto versato dall'azienda incrementa la posizione previdenziale del lavoratore

